

Dichiarazione di nascita

I genitori hanno facoltà di dichiarare la nascita di un bambino nel proprio Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.

La dichiarazione deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile entro 10 giorni dalla nascita presentando l'originale dell'Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto.

Se i genitori non risiedono nello stesso Comune, la dichiarazione può essere fatta all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza della madre, salvo un diverso accordo fra i genitori.

Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato. Se i genitori si presentano assieme, il neonato risulterà figlio di entrambi e assumerà il cognome del padre. Se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo e ne assumerà il cognome.

Nel caso di bambino nato morto o bambino nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione è resa **esclusivamente** presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita.

I genitori stranieri devono esibire il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, devono essere assistiti da un interprete maggiorenne munito di un documento di identità in corso di validità.

Il Comune provvede inoltre ad inviare i dati del neonato al Ministero delle Finanze per l'attribuzione del codice fiscale. Il relativo tesserino verrà poi inviato direttamente all'indirizzo di residenza del neonato.

Normativa di riferimento:	D.P.R. 396/2000 - Codice Civile artt. 250-251-258-262 - DPR 445/2000
requisiti richiesti:	Essere genitori con età maggiore di anni 16
documenti da presentare:	Attestazione di nascita - documento di identificazione in corso di validità dei dichiaranti
termini per la presentazione:	entro 10 giorni dalla nascita.
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio di Stato Civile
Responsabile:	Segretario Comunale
Indirizzo:	via G. Matteotti 11
Telefono:	tel: 0433/777023
Indirizzo e-mail:	anagrafe@com-treppo-carnico.regione.fvg.it
Orario:	lun al ven 10.00 alle 12.00 mar e gio 17.00 alle 18.00
Termine per la conclusione del procedimento	30 giorni, ma di fatto la richiesta viene evasa immediatamente

COSA FARE SE L'UFFICIO NON RISPONDE

Se il Responsabile del procedimento non risponde entro il termine per la conclusione indicato nella stessa sezione, il cittadino può chiedere al Segretario Comunale di farlo al suo posto, avvalendosi del potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti che gli è stato conferito dalla Giunta Comunale.